

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa 5 - 03036–Isola Del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI BERGAMO

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso in riassunzione con istanza di notificazione per pubblici proclami

CARMINE ANANIA, nato a Catanzaro (CZ) il 19.11.1989, c.f. NNACMN89S19C352S, rappresentato e difeso giusta procura in calce dalla società tra avvocati “*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*”, sede legale Via Siracusa, 5 - 03036–Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494 Capitale sociale euro 10.000,00 giusta procura in calce ed espressa designazione degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone *BNG NNR 65E08 I838T* e Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T*, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvodicassino.it

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- e nei confronti **dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo** tutti rappresentati e difesi ex-lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it



-resistenti

e nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella graduatoria A049 e B016 seconda fascia della Provincia di Bergamo, i cui nominativi sono stati richiesti a mezzo Pec alle Amministrazioni resistenti e per le quali si chiede, in ogni caso, istanza di notificazione per pubblici proclami.

-controinteressati

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, provvedimento prot. 7019 del 01.09.2020 e delle relative graduatorie pubblicate, nonché dei successivi provvedimenti di rettifica e aggiornamento e ripubblicazione delle graduatorie Gps della Provincia di Bergamo prot. 7239 del 03.09.2020 nonché del provv. prot. 7769 del 08.09.2020, di approvazione, aggiornamento e ripubblicazione delle graduatorie Provinciali seconda fascia per il conferimento delle supplenze classe di concorso B016 e A049, finalizzate al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado su posto comune cdc. A049 e B016 nonché degli ulteriori provvedimenti anche di rettifica delle graduatorie;

- delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) seconda 3 della provincia di Bergamo per il reclutamento a tempo determinato di personale docente per la scuola secondaria di secondo grado cdc A049 e B016 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli non valutati ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps;



- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti da parte ricorrente.

- di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Premessa in fatto

1) Parte ricorrente, ha notificato il seguente ricorso, successivamente depositato presso il T.A.R. Lombardia – Brescia:

In breve.

Parte ricorrente è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione che ha presentato istanza di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

I titoli di accesso ed i titoli di servizio – esattamente indicati nella domanda di inserimento nelle graduatorie - però, non sono stati valutati correttamente dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Tabella allegata all'ordinanza ministeriale 60/2020 di inserimento e aggiornamento delle graduatorie.

In particolare, i titoli ed i servizi non sono stati correttamente valutati dal Ministero resistente.

Dalla corretta attribuzione del punteggio, deriva un miglior posizionamento in graduatoria della prof. Anania Carmine.

Il ricorso, pertanto, è chiaramente fondato ed è manifesto il buon diritto della ricorrente all'accoglimento della domanda.

Sussiste, inoltre, l'irreparabilità del pregiudizio in quanto 4 dall'errore in graduatoria discende l'impossibilità per parte ricorrente di ottenere l'attribuzione dell'incarico di servizio secondo l'ordine della graduatoria spettante.



Ciò giustifica anche la proposizione dell'istanza cautelare.

FATTO

1) Parte ricorrente è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione;

2) In data 05.08.2020 ha presentato, tramite il portale Istanze On Line Polis, domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso A048, A049 e B016;

3) Nella domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali prima fascia l'istante ha, quindi, indicato i titoli di accesso e di servizio utili ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria provinciale per le classi di concorso indicate:

a) Laurea in scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado conseguita in data 27.10.2016 presso l'Università di Tor Vergata con votazione di 104/110;

b) Diploma di Ragioniere, perito commerciale e programmatore conseguito in data 14.07.2003 presso l'Istituto Paritario Commerciale e programmatore di Matera con votazione di 60/100;

c) 24 cfu conseguiti presso l'Università telematica Pegaso in data 11.02.2019;

d) Certificazione di Lingua LRN Learning Resource Network conseguita presso Master Academy Gts in data 10.07.2020;

4) L'Usp di Bergamo, per la classe di concorso A048 ha ottenuto il punteggio di:

26 punti per il titolo di laurea

6 punti per gli ulteriori titoli valutabili

12 punti per il servizio

Per un totale di punti 44.

Il punteggio attribuito per la classe di concorso A048 è corretto.

*****CLASSE DI CONCORSO A049*****

5) Sulla base della medesima domanda di inserimento, per la classe di



concorso A049 ha ottenuto l'attribuzione del punteggio come segue:

- 26 per titolo di accesso (punteggio correttamente attribuito ai sensi del punto A.1 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020)

- 0 punti per ulteriori titoli valutabili (punteggio erroneamente attribuito in quanto il ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori 6 punti stante il conseguimento della certificazione linguistica C2 Inglese ai sensi del punto B.14 della tabella A/4):

ma nel caso di specie, a conferma di quanto indicato, è lo stesso ufficio che ha attribuito, per altra classe di concorso, il punteggio di 6 punti quale ulteriori titoli valutabili (cfr. punteggio attribuito per la classe di concorso A048);

- 6 punti per il servizio (il punteggio attribuito è corretto ai sensi del punto C.1 della Tabella A/4).

L'Amministrazione ha attribuito al ricorrente 32 punti.

L'istante ha diritto all'attribuzione di

26 punti per titolo di accesso

6 punti per ulteriori titoli valutabili (certificazione linguistica)

6 punti per il servizio

Totale 38 punti.

Pertanto per la classe di Concorso A049 l'istante ha diritto all'attribuzione di 38 punti in luogo dei 32 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Bergamo per la Cdc A049 alla posizione n. 182 a pari punti con VIGANOLA DONATO 13/12/1990, INTRIVICI IVONNE ALICE e GRISMONDI FABIO, posizione n. 182, 183 e 184 con punti 38 e prima di ASARO AGATA posizionata alla posizione n. 185 con punti 37,50

CLASSE DI CONCORSO B016

6) Sulla base della medesima domanda di inserimento nelle GPS, per la



classe di concorso B016 ha ottenuto l'attribuzione del punteggio come segue:

- 12 per titolo di accesso (punteggio correttamente attribuito ai sensi del punto A.1 della Tabella A/6 allegata all'O.M. 60/2020)

-0 punti per ulteriori titoli valutabili (punteggio erroneamente attribuito in quanto il ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori 6 punti stante il conseguimento della certificazione linguistica C2 Inglese ai sensi del punto B.14 della tabella A/6):

- 6 punti per il servizio (il punteggio attribuito è corretto ai sensi del punto C.1 della Tabella A/4).

L'Amministrazione ha attribuito al ricorrente 18punti.

L'istante ha diritto all'attribuzione di

12 punti per titolo di accesso

6 punti per ulteriori titoli valutabili (certificazione linguistica)

6 punti per il servizio

Totale 24punti.

Pertanto per la classe di Concorso B016 l'istante ha diritto all'attribuzione di 24 punti in luogo dei 18 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Bergamo per la Cdc B016 alla posizione n. 167 a pari merito con TRITONE ROSARIA 16/07/1972 con punti 24,00 posiz. 167 168 BG MANZO MICHELE 25/11/1995 B016 SS I 2 12,00 12,00 0,00 0,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 168 169 BG CAMPLI FABIO 12/06/1988 B016 SS I 2 12,50 1,50 0,00 10,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 169 170 BG ACCADIA ANTONIO 29/01/1988 B016 SS I 2 12,00 0,00 0,00 12,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 170 171 BG LONETTI ANTONIO 19/02/1986 B016 SS I 2 22,00 2,00 0,00 0,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 171 e prima di QUATTROCCHI ALFIO POSIZIONE N. 167 PUNTI 23.50



7) Il Ministero dell'Istruzione e le articolazioni territoriali periferiche, in altri termini, non hanno affatto valutato i titoli di accesso della ricorrente sulla scorta della stessa Tabella A/4 riferita alle graduatorie di seconda fascia per la classe di concorso A049 e A/6 in riferimento alle graduatorie per la classe di concorso B016 allegate all'O.M. 60/2020, per i titoli ed i servizi, pur dettagliatamente indicati nella domanda di inserimento;

8) A parte ricorrente è stata attribuita una posizione in graduatoria di gran lunga peggiorativa rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto e segnatamente è collocata alla posizione n. 265 con punti 32 per la classe di concorso A049

nonché alla posizione n. 267 con punti 18 nella graduatoria 8 B016.

9) L'istante, invece, ha diritto all'attribuzione

- per la classe di Concorso A049 l'istante ha diritto all'attribuzione di 38 punti in luogo dei 32 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Bergamo per la Cdc A049 alla posizione n. 182 a pari punti con VIGANOLA DONATO 13/12/1990, INTRIVICI IVONNE ALICE e GRISMONDI FABIO, posizione n. 182, 183 e 184 con punti 38 e prima di ASARO AGATA posizionata alla posizione n. 185 con punti 37,50

- per la classe di Concorso B016 l'istante ha diritto all'attribuzione di 24 punti in luogo dei 18 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Bergamo per la Cdc B016 alla posizione n. 167 a pari merito con

TRITONE ROSARIA 16/07/1972 con punti 24,00 posiz. 167

168 BG MANZO MICHELE 25/11/1995 B016 SS I 2 12,00 12,00 0,00 0,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 168

169 BG CAMPLI FABIO 12/06/1988 B016 SS I 2 12,50 1,50 0,00 10,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 169

170 BG ACCADIA ANTONIO 29/01/1988 B016 SS I 2 12,00 0,00 0,00



12,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 170

171 BGLONETTI ANTONIO 19/02/1986 B016 SS I 2 22,00 2,00 0,00
0,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 171 e prima di QUATTROCCHI ALFIO
POSIZIONE N. 167 PUNTI 23.50.

DIRITTO

I

Violazione Tabella di valutazione titoli delle tabelle ministeriali 9 allegata all'ordinanza ministeriale numero 60/2020 riferita alle graduatorie provinciali per le supplenze. Violazione Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 per la classe di concorso A049.

In via preliminare, si riporta, di seguito, la violazione delle Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 che disciplina e regola l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

In particolare, il ricorrente ha diritto con particolare riferimento a tutti i punti delle tabelle ministeriale che portano all'attribuzione del punteggio sulla base della domanda di inserimento nelle GPS presentata.

*****CLASSE DI CONCORSO A049*****

*10) Sulla base della medesima domanda di inserimento, per la **classe di concorso A049** ha ottenuto l'attribuzione del punteggio come segue:*

- 26 per titolo di accesso (punteggio correttamente attribuito ai sensi del punto A.1 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020)

-0 punti per ulteriori titoli valutabili (punteggio erroneamente attribuito in quanto il ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori 6 punti stante il conseguimento della certificazione linguistica C2 Inglese ai sensi del punto B.14 della tabella A/4):

ma nel caso di specie, a conferma di quanto indicato, è lo stesso ufficio che ha attribuito, per altra classe di concorso, il punteggio di 6 punti quale ulteriori titoli



valutabili (cfr. punteggio attribuito per la classe di concorso A048);

- 6 punti per il servizio (il punteggio attribuito è corretto ai sensi del punto C.1 della Tabella A/4).

L'Amministrazione ha attribuito al ricorrente 32 punti.

L'istante ha diritto all'attribuzione di

26 punti per titolo di accesso

6 punti per ulteriori titoli valutabili (certificazione linguistica)

6 punti per il servizio

Totale 38punti.

Pertanto per la classe di Concorso A049 l'istante ha diritto all'attribuzione di 38 punti in luogo dei 32 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Bergamo per la Cdc A049 alla posizione n. 182 a pari punti con VIGANOLA DONATO 13/12/1990, INTRIVICI IVONNE ALICE e GRISMONDI FABIO, posizione n. 182, 183 e 184 con punti 38 e prima di ASARO AGATA posizionata alla posizione n. 185 con punti 37,50

Invero, come dimostrato dai titoli e servizi indicati nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali, inoltrata a mezzo Istanze Online, e dalle graduatorie definitive pubblicate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, risulta palesemente attribuito alla ricorrente un punteggio più basso rispetto a quello effettivamente spettante sulla base dei titoli dichiarati.

Invero, risulta violata la tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 in riferimento ai titoli indicati nello specchietto riepilogativo sopra indicato.

Ed invero, ai sensi dell'art. 7, lettera "e" dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 i titoli valutabili sono quelli "di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza".

II

Violazione Tabella di valutazione titoli delle tabelle ministeriali allegate



all'ordinanza ministeriale numero 60/2020 riferita alle graduatorie provinciali per le supplenze. Violazione Tabella A/6 allegata all'O.M. 60/2020 per la classe di concorso B016.

In via preliminare, si riporta, di seguito, la violazione delle Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 che disciplina e regola l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

In particolare, il ricorrente ha diritto con particolare riferimento a tutti i punti delle tabelle ministeriale che portano all'attribuzione del punteggio sulla base della domanda di inserimento nelle GPS presentata.

*****CLASSE DI CONCORSO B016*****

Sulla base della medesima domanda di inserimento nelle GPS, per la classe di concorso B016 ha ottenuto l'attribuzione del punteggio come segue:

- 12 per titolo di accesso (punteggio correttamente attribuito ai sensi del punto A.1 della Tabella A/6 allegata all'O.M. 60/2020)

-0 punti per ulteriori titoli valutabili (punteggio erroneamente attribuito in quanto il ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori 6 punti stante il conseguimento della certificazione linguistica C2 Inglese ai sensi del punto B.14 della tabella A/6):

- 6 punti per il servizio (il punteggio attribuito è corretto ai sensi del punto C.1 della Tabella A/6).

L'Amministrazione ha attribuito al ricorrente 18punti.

L'istante ha diritto all'attribuzione di

12 punti per titolo di accesso

6 punti per ulteriori titoli valutabili (certificazione linguistica)

6 punti per il servizio

Totale 24punti.

Pertanto per la classe di Concorso B016 l'istante ha diritto



all'attribuzione di 24 punti in luogo dei 18 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Bergamo per la Cdc B016 alla posizione n. 167 a pari merito con TRITONE ROSARIA 16/07/1972 con punti 24,00 posiz. 167

168 BG MANZO MICHELE 25/11/1995 B016 SS I 2 12,00 12,00 0,00 0,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 168

169 BG CAMPLI FABIO 12/06/1988 B016 SS I 2 12,50 1,50 0,00 10,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 169

170 BG ACCADIA ANTONIO 29/01/1988 B016 SS I 2 12,00 0,00 0,00 12,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 170

171 BG LONETTI ANTONIO 19/02/1986 B016 SS I 2 22,00 2,00 0,00 0,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 171

III

Violazione dell'art. 7 legge 241/90 e successive modifiche. Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo conclusosi con la mancata valutazione di tutti i punteggi spettanti all'istante.

I provvedimenti impugnati e la graduatoria allegata allo stesso sono affetti da un ulteriore profilo di illegittimità.

Parte ricorrente ha espressamente indicato nella domanda online tutti i titoli ed i servizi in suo possesso.

Ha avanzato formale reclamo e documentato, all'Amministrazione resistente, il possesso dei titoli e dei servizi come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Inopinatamente, alcuna comunicazione dell'avvio di detto procedimento è stata mai inviata all'interessata, odierna ricorrente, infatti, pur esplicitando il provvedimento conclusivo del procedimento effetti diretti ed immediati nei suoi confronti, non è stata informata dell'avvio del



procedimento stesso e non ha avuto, quindi, la possibilità di produrre osservazioni e deduzioni.

È palese la violazione del diritto della ricorrente a partecipare al procedimento amministrativo al fine di tutelare il proprio legittimo interesse.

Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati vanno certamente annullati.

IV

Violazione dell'art 3 della legge 241/90

Difetto di motivazione.

Il provvedimento dell'Amministrazione resistente è privo di motivazione.

La ricorrente, al fine di evidenziare l'errore nei punteggi, ha proposto formale reclamo e richiesta di rettifica in autotutela.

L'istanza non è stata riscontrata.

Il punteggio attribuito dall'Amministrazione riporta soltanto una numerazione complessiva del tutto sformata da qualsiasi iter logico.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel



caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione..."

LA DOMANDA CAUTELARE

Istanza di concessione di misure cautelari collegiali

Il ricorso è assistito dal fumus boni iuris e dal periculum in mora.

In particolare, in merito alla fondatezza del ricorso ci si riporta a quanto sopra affermato.

In ordine, invece, alla sussistenza del grave ed irreparabile danno si evidenzia quanto segue.

Le graduatorie provinciali GPS sono utilizzate per il conferimento di incarichi di supplenza in favore di soggetti precari.

Il corretto posizionamento in graduatoria determina la possibilità di essere convocata per la stipula di contratti a tempo determinato; al contrario lo slittamento di numerosissime posizioni in graduatoria determina per l'istante l'impossibilità di prendere servizio ovvero lavorare in una sede disagiata e distante dalla propria sede lavorativa.

L'istante, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto opportuno, perderebbe la possibilità di essere inserita nella posizione che ha diritto ad occupare in graduatoria, non soltanto per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, ma anche per il successivo anno scolastico 2021/2022, avendo le Graduatorie Provinciali per le Supplenze valenza biennale.

Si insiste, pertanto, per la concessione di un provvedimento cautelare con fissazione della camera di consiglio al solo fine di confermare il decreto presidenziale.



*Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA
CODESTO ECC.MO T.A.R.*

IN VIA CAUTELARE

*- sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei
conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni
resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla
ricorrente il punteggio come indicato ed il corretto posizionamento in
graduatoria: per la classe di Concorso A049 delle graduatorie provinciali
GPS della Provincia di Bergamo, l'istante ha diritto all'attribuzione di 38
punti in luogo 16 dei 32 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie
GPS della Provincia di Bergamo per la Cdc A049 alla posizione n. 182 a
pari punti con VIGANOLA DONATO 13/12/1990, INTRIVICI IVONNE
ALICE e GRISMONDI FABIO, posizione n. 182, 183 e 184 con punti 38 e
prima di ASARO AGATA posizionata alla posizione n. 185 con punti
37,50*

*per la classe di Concorso B016 delle graduatorie provinciali GPS
della Provincia di Bergamo l'istante ha diritto all'attribuzione di 24 punti
in luogo dei 18 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS
della Provincia di Bergamo per la Cdc B016 alla posizione n. 167 a pari
merito con*

TRITONE ROSARIA 16/07/1972 con punti 24,00 posiz. 167

*MANZO MICHELE 25/11/1995 B016 SS I 2 12,00 12,00 0,00 0,00 24,00
con punti 24,00 posiz. 168*

*CAMPLI FABIO 12/06/1988 B016 SS I 2 12,50 1,50 0,00 10,00 24,00
con punti 24,00 posiz. 169*

*ACCADIA ANTONIO 29/01/1988 B016 SS I 2 12,00 0,00 0,00 12,00
24,00 con punti 24,00 posiz. 170*



**LONETTI ANTONIO 19/02/1986 B016 SS I 2 22,00 2,00 0,00 0,00
24,00 con punti 24,00 posiz. 171**

**e prima di QUATTROCCHI ALFIO POSIZIONE N. 167 PUNTI
23.50** ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

- In via subordinata, sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, la rivalutazione del punteggio con la valutazione di tutti i titoli e tutti i servizi indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

NEL MERITO

Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il corretto punteggio spettante e la corretta posizione in graduatoria ovvero

per la classe di Concorso A049 delle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Bergamo, l'istante ha diritto all'attribuzione di 38 punti in luogo dei 32 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Bergamo per la Cdc A049 alla posizione n. 182 a pari punti con VIGANOLA DONATO 13/12/1990, INTRIVICI IVONNE ALICE e GRISMONDI FABIO, posizione n. 182, 183 e 184 con punti 38 e prima di ASARO AGATA posizionata alla posizione n. 185 con punti 37,50

per la classe di Concorso B016 delle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Bergamo l'istante ha diritto all'attribuzione di 24 punti in luogo dei 18 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Bergamo per la Cdc B016 alla posizione n. 167 a pari merito con

TRITONE ROSARIA 16/07/1972 con punti 24,00 posiz. 167



MANZO MICHELE 25/11/1995 B016 SS I 2 12,00 12,00 0,00 0,00 24,00
con punti 24,00 posiz. 168

CAMPLI FABIO 12/06/1988 B016 SS I 2 12,50 1,50 0,00 10,00 24,00
con punti 24,00 posiz. 169

ACCADIA ANTONIO 29/01/1988 B016 SS I 2 12,00 0,00 0,00 18 12,00
24,00 con punti 24,00 posiz. 170

LONETTI ANTONIO 19/02/1986 B016 SS I 2 22,00 2,00 0,00 0,00
24,00 con punti 24,00 posiz. 171

e prima di QUATTROCCHI ALFIO POSIZIONE N. 167 PUNTI
23.50 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di rivalutare la posizione di ciascun ricorrente sulla scorta del punteggio spettante in ragione dei titoli e dei servizi indicati nella domanda di inserimento nelle Graduatoria Provinciale per le Supplenze B016 e A049 di seconda fascia scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Bergamo.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.107,72.

In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Copia Graduatorie provinciali impugnate;*
- 2) Copia domanda di inserimento nelle GPScdc B016 e A049;*
- 3) O.M. 60/2020 e Tabelle allegate;*



4) Copia reclami inviati dal ricorrente all'Usp di Bergamo e richiesta accesso atti documentazione e richiesta indirizzi residenza controinteressati;

5) Copia titoli e servizi;

6) Esenzione Contributo unificato;

7) Procura alle liti.

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.481,46.

Isola del Liri-Brescia, 23.10.2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica 20 nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti nella prima fascia della GPS classe di concorso B016 e A049, provincia di Bergamo, per la scuola secondaria di secondo grado, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a coloro che verrebbero scavalcati, dal ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso.



Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Usp Bergamo, nonostante siano state formulate apposite richieste di accesso agli atti, non hanno fornito i documenti necessari e gli indirizzi di residenza dei controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

*- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588,
Viale Trastevere, 76/A -00153 Roma (RM)*

-Usp Bergamo

nei rispettivi siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 21 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA



affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A -00153 Roma (RM)

- Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, nei rispettivi siti web individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla



notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri-Roma, 23.10.2020."

2) Con sentenza **N. 00816/2020 REG.PROV.COLL. N. 00595/2020 REG.RIC.** pubblicata il 23/11/2020 e comunicata in pari data all'odierno istante, il Giudice originariamente adito dichiarava l'inammissibilità per difetto di giurisdizione rilevando che: *"Considerato: - l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, instando per la reiezione del gravame, nonché sollevando dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo;*

- nell'odierna camera di consiglio, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la sentenza in forma semplificata;

rilevato che:

- il Consiglio di Stato, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, ha precisato che "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia



specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (Cons. Stato, sez. VI, 23 dicembre 2019, n. 8683; Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123);

- nel caso di specie non si è in presenza di una vera procedura concorsuale che, come è noto, l'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 riserva alla giurisdizione di questo giudice, bensì di una procedura nella quale non è istituita una commissione giudicatrice, né viene compiuta una valutazione dei titoli dei concorrenti, l'imitandosi l'amministrazione a stabilire, una volta accertata l'esistenza del titolo, l'attribuzione a quest'ultimo di un punteggio già predeterminato;

- in tal senso l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l'arresto del 12/07/2011, n. 11 aveva affermato che "Premesso che la giurisdizione amministrativa di legittimità sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per il reclutamento di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione è limitata alle sole procedure che iniziano con l'emanazione di un bando, sono contrassegnate dalla valutazione comparativa dei candidati e si concludono con la compilazione di una graduatoria, sussiste la giurisdizione ordinaria sulle controversie concernenti l'inserimento degli insegnanti, che siano in possesso di determinati requisiti anche in base ad una pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria permanente preordinata al conferimento dei posti che si rendano via via disponibili";

- la previsione di cui all'art. 9 dell'ordinanza ministeriale, secondo cui "Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso



straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni”, non può condurre a diversa conclusione, essendo evidente che la giurisdizione non può essere individuata sulla scorta della previsione in un atto amministrativo;

ritenuto che:

- conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando questa alla cognizione del Giudice ordinario;

- restano salvi gli effetti della domanda ove il ricorso sia tempestivamente riassunto dinanzi al giudice competente, ai sensi dell’art. 11, co. 2, c.p.a.;

- le spese del giudizio possono essere compensate tenuto conto della natura della controversia nonché della errata indicazione fornita dall’amministrazione in ordine al giudice competente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Restano salvi gli effetti della domanda ove il ricorso sia tempestivamente riassunto dinanzi al giudice competente, ai sensi dell’art. 11, co. 2, c.p.a..”

3) Ciò premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo e pertanto

P.Q.M.



Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO:

anche previo annullamento e/o disapplicazione di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il punteggio come indicato ed il corretto posizionamento in graduatoria: per la classe di Concorso A049 delle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Bergamo,l'istante ha diritto all'attribuzione di 38 punti in luogo 16 dei 32 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Bergamo per la Cdc A049 alla posizione n. 182 a pari punti con VIGANOLA DONATO 13/12/1990, INTRIVICI IVONNE ALICE e GRISMONDI FABIO, posizione n. 182, 183 e 184 con punti 38 e prima di ASARO AGATA posizionata alla posizione n. 185 con punti 37,50

per la classe di Concorso B016 delle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Bergamol'istante ha diritto all'attribuzione di 24 punti in luogo dei 18 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Bergamo per la Cdc B016 alla posizione n. 167 a pari merito con

TRITONE ROSARIA 16/07/1972 con punti 24,00 posiz. 167

MANZO MICHELE 25/11/1995 B016 SS I 2 12,00 12,00 0,00 0,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 168

CAMPLI FABIO 12/06/1988 B016 SS I 2 12,50 1,50 0,00 10,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 169

ACCADIA ANTONIO 29/01/1988 B016 SS I 2 12,00 0,00 0,00 12,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 170



**LONETTI ANTONIO 19/02/1986 B016 SS I 2 22,00 2,00 0,00
0,00 24,00 con punti 24,00 posiz. 171**

**e prima di QUATTROCCHI ALFIO POSIZIONE N. 167
PUNTI 23.50** ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di
giustizia.

- In via subordinata, sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, la rivalutazione del punteggio con la valutazione di tutti i titoli e tutti i servizi indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.107,72.

In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Copia Graduatorie provinciali impugnate;
- 2) Copia domanda di inserimento nelle GPScdc B016 e A049;
- 3) O.M. 60/2020 e Tabelle allegate;
- 4) Copia reclami inviati dal ricorrente all'Usp di Bergamo e richiesta accesso atti documentazione e richiesta indirizzi residenza controinteressati;
- 5)Copia titoli e servizi;



6) Esenzione Contributo unificato;

7) Procura alle liti.

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.481,46.

Isola del Liri-Bergamo, 07.12.2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151
C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica 20 nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti nella prima fascia della GPS classe di concorso B016 e A049, provincia di Bergamo, per la scuola secondaria di secondo grado, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a coloro che verrebbero scavalcati, dal ricorrente, in caso di



accoglimento del ricorso.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Usp Bergamo, nonostante siano state formulate apposite richieste di accesso agli atti, non hanno fornito i documenti necessari e gli indirizzi di residenza dei controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A -00153 Roma (RM)

-Usp Bergamo

nei rispettivi siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 21 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale



convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A -00153 Roma (RM)

- Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, nei rispettivi siti web individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla



notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri 07.12.2020.

Avv Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

